

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2024, n. 13

Disposizioni di carattere finanziario e ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale.

(GU n.10 del 8-3-2025)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 55 - Parte I - n. 9 del 5 agosto 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Misure di accompagnamento alle aree interne liguri Imperiese e Val Fontanabuona riconosciute dalla programmazione 2021-2027 della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI)

1. Nelle more dell'approvazione delle strategie d'area da parte del Comitato tecnico aree interne di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 gennaio 2015, n. 9 (Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi) e' istituito, per l'anno 2024, un fondo con la dotazione complessiva di euro 50.000,00 da assegnare a comuni ricompresi nelle aree interne Imperiese e Val Fontanabuona che possono beneficiare del finanziamento statale della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) della programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e all'art. 28 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di garantire il trasporto scolastico quale servizio comunale necessario ad assicurare il presidio scolastico sul territorio.

2. Le somme erogate ai sensi del comma 1 possono essere recuperate al bilancio regionale sulle relative assegnazioni effettuate a favore dei comuni beneficiari del finanziamento nazionale nell'ambito della SNAI programmazione 2021-2027.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento approva le modalita' e i criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 e le modalita' dell'eventuale recupero delle stesse.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 6 «Servizi ausiliari all'istruzione», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 2

Fondo complementare a favore delle PMI

1. La Regione, in un'ottica di complementarieta' con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel periodo di programmazione 2021 - 2027, istituisce un fondo per l'anno 2024 con la dotazione di euro 2.000.000,00 al fine di sostenere gli investimenti previsti nell'ambito degli strumenti di sostegno alle PMI gia' attivati, fermi restando i criteri per la determinazione dei corrispettivi a favore dei soggetti gestori individuati e gli importi complessivi pattuiti.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalita' di utilizzo delle risorse, nonche' i relativi corrispettivi di cui al comma 1, stimati per l'anno 2024 nell'importo di euro 140.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:

autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 1 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale»;

autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 90.000,00 (novantamila/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitivita'», Programma 1 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti»;

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 1.590.000,00 (unmilione cinquecentonovantamila/00) in termini di competenza e di

cassa nell'ambito della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 5 «Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività», Titolo 1 «Spese correnti»; riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti»; variazione compensativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 1 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 3

Disposizioni in materia di procedure di attuazione e gestione delle programmazioni in ambito di cooperazione territoriale europea INTERREG

1. Le somme riconosciute alla Regione in sede di chiusura e rendicontazione dei programmi di cooperazione territoriale europea INTERREG, a valere sul FESR e sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), in eccedenza alle rendicontazioni presentate, per le quali non sussistono obbligazioni giuridiche sottostanti, sono acquisite al bilancio regionale e finalizzate al finanziamento dell'attuazione e gestione dei programmi INTERREG successivi.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:

stato di previsione dell'entrata:

iscrizione, in termini di competenza e di cassa di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) al Titolo 2 «Trasferimenti correnti», Tipologia 101 «Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche»;

iscrizione, in termini di competenza e di cassa di euro 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00) al Titolo 2 «Trasferimenti correnti», Tipologia 105 «Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo»;

stato di previsione della spesa:

autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 1.000.000,00 (un milione/00) alla Missione 19 «Relazioni internazionali», Programma 2 «Cooperazione territoriale», Titolo 1 «Spese correnti».

3. All'attuazione del presente articolo, per gli esercizi successivi al 2024, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 4

Riconoscimento strategicità dell'evento Portofino Days International Fiction Festival

1. La Regione Liguria riconosce la strategicità dell'evento Portofino Days International Fiction Festival, quale manifestazione di natura internazionale a cadenza annuale finalizzato alla promozione del territorio e dell'immagine della Liguria nel settore della grande fiction.

Art. 5

Incremento del contributo agli organismi collettivi di difesa di cui all'art. 28 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2024 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026))

1. Per l'anno 2024 il contributo di cui all'art. 28 della legge regionale n. 20/2023 è incrementato di euro 14.158,39.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in euro 14.158,39 (quattordicimilacentocinquantotto/39) per l'esercizio 2024, si provvede mediante variazione compensativa del medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 1 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2024-2026.

Art. 6

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 20/2023

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 20/2023, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

Art. 7

Promozione del territorio regionale per il tramite di associazioni e società sportive dilettantistiche

1. Per l'anno 2024, al fine di favorire il valore dello sport quale strumento di valorizzazione del territorio regionale e delle sue eccellenze, è istituito un fondo quantificato in euro 100.000,00 destinato alla realizzazione di campagne promozionali per il tramite delle associazioni e società sportive dilettantistiche, radicate nel contesto territoriale regionale, che partecipano con i propri atleti a campionati e competizioni agonistiche di livello nazionale o internazionale nell'ambito delle discipline sportive per le quali risultano affiliate alle relative federazioni sportive, riconosciute

dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico.

2. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento gli obiettivi, le azioni, i mezzi di diffusione delle campagne promozionali, nonché la procedura per l'attribuzione delle risorse alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026, per l'esercizio 2024:

riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 100.000,00 (centomila/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 1 «Sport e tempo libero», Titolo 1 «Spese correnti».

Art. 8

Proroga dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie a seguito di istanza di rinnovo

1. Nelle more dell'adeguamento del sistema di accreditamento regionale alle disposizioni attuative dell'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), gli accreditamenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie, per i quali siano state presentate istanze di rinnovo, si intendono prorogati fino alla data del rilascio del provvedimento finale di rinnovo o di diniego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Art. 9

Modifiche all'art. 24 della legge regionale 29 giugno 1981, n. 23 (Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria)

1. All'art. 24 della legge regionale n. 23/1981, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole: «il direttore sanitario dell'A.S.L. 3 Genovese» sono inserite le seguenti: «o suo delegato»;

b) la lettera e) del comma 3, è sostituita dalla seguente: «e) un dirigente dell'ASL 3 Genovese, in possesso di laurea in chimica o suo delegato»;

c) dopo la lettera e) del comma 3, è aggiunta la seguente: «e-bis) il dirigente del Settore fitosanitario regionale o suo delegato.»;

d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. La Commissione di cui al comma 1 si riunisce almeno una volta all'anno entro e non oltre il 30 aprile.

4-ter. La Giunta regionale con proprio atto, adotta disposizioni per il funzionamento della Commissione di cui al comma 1. Le disposizioni regionali vincolano i componenti della Commissione.».

Art. 10

Modifica alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei consiglieri regionali e degli amministratori di enti ed istituti operanti nell'ambito della Regione Liguria)

1. Alla fine del comma 1-ter dell'art. 2 della legge regionale n. 53/1982, sono aggiunte le parole: «; le dichiarazioni di cui al comma 1-bis, oltre al Presidente del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, sono trasmesse al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), che ne cura la pubblicità.».

Art. 11

Modifica all'art. 36 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Al comma 7-bis dell'art. 36 della legge regionale n. 29/1994, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 maggio 2024, n. 8 (Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale), dopo le parole: «si può fare uso» sono inserite le seguenti: «, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio,».

Art. 12

Abrogazione dell'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1995, n. 38 (Nuove norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e dei rendiconti delle spese elettorali dei consiglieri regionali)

1. L'art. 4 della legge regionale n. 38/1995, è abrogato.

Art. 13

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)

1. All'art. 23-quater della legge regionale n. 36/1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15, le parole: «dall'approvazione del PTR» sono sostituite dalle seguenti: «dall'emanazione delle linee guida di cui all'art. 24, comma 1-bis,»;

b) al comma 16, le parole: «alla data di approvazione del PTR»

sono sostituite dalle seguenti: «alla data di emanazione delle linee guida di cui all'art. 24, comma 1-bis,».

2. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 24 della legge regionale n. 36/1997, sono aggiunti i seguenti periodi: «Le linee guida per la redazione del PSI, da emanarsi entro un anno dall'approvazione del PTR, sono elaborate in collaborazione con i comuni individuati, con provvedimento della Giunta regionale, tra quelli tenuti alla formazione del PSI ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e bis). La collaborazione con i comuni puo' essere avviata prima dell'approvazione del PTR.».

Art. 14

Modifica all'art. 8-ter della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria)

1. Dopo il comma 6-duodecies dell'art. 8-ter della legge regionale n. 25/2006, e' aggiunto il seguente:

«6-terdecies. I risparmi di cui al comma 6-duodecies non concorrono alla determinazione del limite massimo complessivo delle risorse stanziabili per welfare aziendale ai sensi dei commi 6-decies e 6-undecies, il quale limite corrisponde, non potendo in ogni caso superare, all'importo di euro 33.927,83.».

Art. 15

Modifica all'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport)

1. Dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 40/2009, e' aggiunta la seguente: «e-quater) savate.».

Art. 16

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 12 (Norme per l'attuazione dello Statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l'istituzione di nuovi comuni e per la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2020, e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Non puo' essere presentata una proposta di iniziativa popolare che riproponga il contenuto identico o analogo a una proposta dichiarata inammissibile, se non siano trascorsi quattro mesi dalla data della pubblicazione della dichiarazione di inammissibilita'.».

2. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/2020, le parole: «entro dieci» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti».

Art. 17

Modifica all'art. 11 della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria)

1. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 11 della legge regionale n. 24/2009, e' aggiunto il seguente periodo: «Chiunque intraprenda un percorso escursionistico, lo fa sotto la propria responsabilita', valutando consapevolmente lo stato di conservazione dei percorsi e i rischi connessi alla frequentazione della rete escursionistica, rispettando la segnaletica, ovvero i divieti emanati dalla Protezione civile o da altre autorita' competenti, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante. L'escursionista valuta con la necessaria diligenza gli eventi atmosferici ed e' dotato di adeguata attrezzatura, assumendosi la responsabilita' dei rischi e dai danni che possono derivargli dalla sua negligenza, imprudenza e imperizia.».

Art. 18

Disposizione di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 19

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addi' 30 luglio 2024

Il Presidente facente funzioni
della Giunta regionale
Piana

(Omissis).